

APPROVATA DEFINITIVAMENTE L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA: UNA RIFORMA "SPACCA ITALIA"

Il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica, sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è stato approvato dal Senato nella seduta del 23 gennaio 2024 e dalla Camera dei deputati il 19 giugno.

Il Gruppo del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista ha votato in modo convintamente e fermamente contrario a questo disegno di legge, e non certo per motivi pregiudiziali o ideologici, perché il centrosinistra e la sinistra italiana nel corso della loro storia si sono sempre riconosciuti nel principio delle autonomie territoriali.

*La nostra contrarietà inizia già dal **metodo** che Governo e maggioranza hanno voluto imporre. Non che sia una novità, ma resta il fatto che nonostante si tratti di una riforma di grande rilevanza rispetto all'intero assetto del Paese, non si è ritenuto di coinvolgere o anche solo di ascoltare le opposizioni, prima in Senato e successivamente durante le fasi di dibattito nella Commissione I Affari costituzionali della Camera. Durante i lavori di quest'ultima, nonostante la nostra disponibilità non è stato possibile nemmeno discutere gli emendamenti presentati, sebbene non ci fossero scadenze dal punto di vista normativo: sugli oltre 2.300 emendamenti depositati, ne sono **discussi e votati poco meno di 70**, pari ad appena **il 3 per cento**. Peraltro, a dimostrazione dell'atteggiamento costruttivo e responsabile da parte del gruppo del PD-IDP, i nostri emendamenti erano poco meno di 240, nonostante la particolare importanza del provvedimento.*

*Nel merito, le ragioni della nostra contrarietà risiedono in alcuni **punti precisi**, messi bene in evidenza dal **Relatore di minoranza e deputato del PD-IDP Toni Ricciardi**.*

*Per **prima cosa il ruolo del Parlamento**, perché con questo provvedimento si continua a **mortificare e delegittimare la funzione legislativa**, dato che le **assemblee legislative** vengono relegate e mere **spettatrici delle future intese tra Governo e Regioni**. La procedura prevista, infatti, centralizza tutti i poteri nella figura del Presidente del Consiglio, che avvia il negoziato tra Stato e Regioni, ne detta i limiti, predispone l'Intesa, può non tenere conto dell'indirizzo delle Commissioni parlamentari e con Dpcm può aggiornare l'Intesa stessa.*

*Il **secondo aspetto critico** riguarda i **LEP**, i "**Livelli essenziali di prestazioni**", che di fatto **non sono stati definiti**, non essendoci stata la distinzione tra le materie a loro sottoposte per le quali devono essere previsti spostamenti di risorse e quelle non direttamente*

ascrivibili a tale fattispecie. È stato osservato a più riprese, nel corso delle audizioni, che la loro non definizione in termini concreti e soprattutto il mancato vaglio degli effetti finanziari sul bilancio generale dello Stato ledono i principi di eguaglianza e perequazione previsti dalla Costituzione. E come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto finale la Segretaria del Pd Elly Schlein](#), **“senza definire e finanziare i Livelli essenziali delle prestazioni, non si chiama autonomia, ma si chiama secessione. La qualità dei servizi va garantita a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, senza differenze tra Nord, Centro e Sud. Non accettiamo l'idea che il tuo destino sia segnato per sempre dal luogo e dalla famiglia in cui nasci”**.

Per loro stessa natura, la definizione “Livelli essenziali di prestazioni” non corrisponde inoltre ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, che come è noto assegna alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Il punto è che la **definizione di “essenziale” non corrisponde e non soddisfa il principio di “uguaglianza”**, di eguale diritto che deve essere garantito sull'intero territorio nazionale, per cui **sarebbe più opportuno** che i LEP si trasformassero in LUP, **“Livelli uguali di prestazioni”**. “Uguali” significherebbe a prescindere dalle differenze strutturali tra territori, assolvendo così al principio della perequazione, mentre “essenziali” sono da intendersi minimi, creando di fatto una discriminazione in partenza insormontabile. Infine, prevedere che le eventuali modifiche dei LEP siano sottoposte alla procedura dei Dpcm significa consegnare tutte le prerogative al Governo, lasciando il Parlamento, di nuovo, ai margini del processo.

Un **terzo e grave sbaglio**, poi, è stato quello di intervenire utilizzando non un atto di rango costituzionale, approvato ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, ma lo **strumento della legge ordinaria**, che potrà sempre essere modificata o abrogata da qualunque altra norma successiva, compresa la legge di approvazione delle intese, vanificando ogni disposizione contenuta in questo provvedimento.

Un **quarto e decisivo punto** alla base della nostra contrarietà è il crearsi, come da più parti è stato messo in evidenza, di una sorta di **“regionalismo competitivo e asimmetrico”**, con l'enorme ampiezza quantitativa e qualitativa delle materie oggetto di autonomia differenziata a rischiare di trasformare lo Stato in un “Arlecchino” incapace di svolgere le proprie funzioni.

Il provvedimento, inoltre, è ispirato ad **una sorta di contratto privato tra Stato e Regione** che emargina le altre Regioni e le stesse Camere. Con lo **strumento delle intese** che ha caratteristiche contrattuali estranee ai modelli perequativi e tali da generare competizione tra le parti contraenti, ampliando le concorrenzialità tra Stato e Regione erroneamente generate già dalla riforma del Titolo V del 2001, con l'aggiunta del regime di concorrenzialità tra le Regioni stesse.

Insomma, con questo provvedimento l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione rischia di generare una **profonda e incolmabile differenziazione competitiva tra le Regioni**, facendo venir meno il principio costituzionale del regionalismo solidale, sostituito da una

competizione tra Regioni senza tener conto delle differenze demografiche. Peraltro, qualora si volesse adottare il principio del regionalismo competitivo, bisognerebbe preventivamente individuare in maniera dettagliata e strutturata i LEP e prevedere il loro finanziamento strutturale, al momento solo stimato tra gli 80 e 100 miliardi di euro l'anno. Mancando questa definizione preliminare, si finirà per realizzare un **sistema competitivo tra diseguali**, compromettendo irrimediabilmente ogni possibilità di un sistema di regionalismo competitivo a pari condizioni di partenza. Resta anche incomprensibile la salvaguardia di intese siglate precedentemente all'approvazione di questo provvedimento da alcune Regioni, che di fatto avrebbero un trattamento diverso da quante sigleranno accordi successivi. In modo analogo, è una anomalia costituzionalmente incomprensibile quella di trasferire poteri straordinari, al pari delle Regioni a Statuto speciale, a Regioni a Statuto ordinario, attraverso un meccanismo semplificato di legge ordinaria. Infine, questa frammentazione delle competenze porterebbe ad un inevitabile appesantimento burocratico, con l'aumento certo dei costi della pubblica amministrazione. Lo Stato centrale e i relativi Ministeri verrebbero trasformati in mere strutture amministrative di indirizzi, mettendo a rischio l'unità nazionale su temi specifici di interesse nazionale come l'energia, le infrastrutture e l'ambiente.

La **quinta critica** ha a che fare con l'**accentramento esecutivo delle funzioni legislative**: tutti i poteri decisionali sono accentrati negli esecutivi nazionali e regionali, marginalizzando i cittadini ed esautorando di fatto ogni funzione delle rispettive assemblee legislative, sia regionali che nazionali. Escluse e a loro volta **marginalizzate** sono **anche le autonomie locali**, sostituite da un centralismo regionale che in prospettiva rischia di svuotare e privare di ogni funzione gli stessi poteri legislativi centrali dello Stato.

Altro **punto nodale**, il **sesto**, è che la **Sanità** rischia di essere **più diseguale** di quanto già non sia oggi. A distanza di vent'anni dall'applicazione del Titolo V sono evidenti, infatti, i risultati di un processo di regionalizzazione del sistema sanitario che ha fatto emergere quanto il Paese soffra di profonde distanze socioeconomiche tra realtà territoriali differenti, con divari strutturali tra Nord e Sud, tra spazi urbani e aree interne.

Questo provvedimento **peggiorerà una situazione già fortemente compromessa**, perché ad oggi non sono stati ancora garantiti i LEA, i Livelli essenziali di assistenza; perché non viene individuata una soluzione per riallineare le diverse aspettative di vita, che già oggi determinano, ad esempio, una maggiore mortalità infantile nelle Regioni meridionali rispetto a quelle del Nord del Paese; perché non c'è alcuna analisi dell'impatto sociale di questo progetto; perché con la regionalizzazione forzata del sistema sanitario adottata senza una perequazione preventiva dei livelli di "uguale" prestazione sarebbe ulteriormente incentivata la mobilità Sud-Nord, peraltro accrescendo oltre modo il sovraffollamento del sistema sanitario delle Regioni riceventi e penalizzando gli stessi residenti; perché ci si pone in chiaro contrasto con gli obiettivi di riequilibrio territoriale previsti dallo stesso PNRR, in quanto non prevede l'investimento dei fondi ottenuti nella perequazione tra territori.

Settimo punto estremamente **critico**: anche l'**Istruzione**, costituzionalmente competenza esclusiva dello Stato, rischia di subire le stesse difficoltà della Sanità e di essere **parcellizzata**. Il Paese corre il pericolo di ritrovarsi, potenzialmente, con **venti sistemi scolastici diversi**, che finirebbero irrimediabilmente per spaccare la nostra unità culturale e identitaria. La regionalizzazione della scuola rischia di **minare alla radice le basi del**

diritto allo studio, senza considerare il fatto che lo status giuridico del personale scolastico non può che essere di competenza statale ed essere regolamentato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Infine, va sottolineata, come **ottava forte perplessità**, l'**incongruenza finanziaria** di un provvedimento che si dichiara privo di costi per le finanze dello Stato: una invariabilità di spesa basata sul presupposto che le spese future saranno coperte dalle stesse disponibilità delle singole Regioni. Con un nuovo processo ordinamentale che non tiene in considerazione e non prevede alcun meccanismo di trasferimento perequativo e solidaristico verso le Regioni più povere del Paese.

Non è difficile prevedere che non aver voluto subordinare le future Intese alla determinazione e al finanziamento preventivo dei LEP con ogni probabilità **accrescerà i divari territoriali**, al punto tale che ci saranno Regioni in grado di garantire servizi e quindi diritti, mentre altre che non avendo le risorse adeguate per ragioni storiche, strutturali, demografiche e sociali, vivranno l'inesorabile discriminazione di un provvedimento chiaramente rivolto verso la **tutela e l'accrescimento degli standard qualitativi di una sola parte del Paese**.

Ribadendo che per tutto questo il **Gruppo del PD-IDP della Camera dei deputati** ha votato **contro questo provvedimento**, ritenendolo notevolmente e pericolosamente lesivo dell'unità del Paese e privo di ogni correttivo in grado di salvaguardare il mantenimento dei principi di sussidiarietà, perequazione e solidarietà nazionale, ecco le **principali misure** in esso contenute.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (approvato dal Senato) [AC 1665](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

[Gli interventi delle deputate e dei deputati del PD.](#)

Le finalità del provvedimento

Tra le **finalità dichiarate** di questo provvedimento ci sono (**art. 1**) il rispetto dell'unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, e dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio di decentramento amministrativo; favorire la

semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, e del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Si stabilisce inoltre in linea di principio che l'**attribuzione** di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita **subordinatamente alla determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni** di cui all'articolo 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

Le Intese tra Stato e Regione per il riconoscimento dell'autonomia

Viene disciplinato il **procedimento di approvazione delle "intese" (art. 2)**, che la Costituzione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, richiede per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si stabilisce, a tal proposito, che l'**atto di iniziativa** sia **preso dalla Regione** interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la Regione per la definizione di uno schema di Intesa preliminare.

Più in dettaglio, la richiesta deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il quale, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'Economia – e in ogni caso entro i successivi sessanta giorni – avvia il **negoziato** con la Regione richiedente. Con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il negoziato è svolto **per ciascuna singola materia o ambito di materia** e, ai fini del suo avvio, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie devono tenere conto del quadro finanziario della Regione interessata. Prima di avviare il negoziato le Camere devono essere informate dal Governo dell'atto di iniziativa.

Lo **schema d'Intesa preliminare** tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei Ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque trasmesso alle Camere per l'**esame da parte dei competenti organi parlamentari**: questi si esprimono al riguardo "**con atti di indirizzo**", secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni (anziché sessanta, come originariamente previsto) dalla data di trasmissione dello schema di Intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo **schema di Intesa definitivo**, se necessario al termine di un ulteriore eventuale negoziato e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni. Nel corso

dell'esame al Senato è stato aggiunto che nel caso in cui il **Presidente del Consiglio ritenga di non conformarsi**, in tutto o in parte, agli atti di indirizzo, **riferisce alle Camere con apposita relazione**, nella quale fornisce **adeguata motivazione** della scelta effettuata.

Per le fasi successive, si prevede l'**approvazione dell'Intesa definitiva** da parte della Regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati e la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri dell'Intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell'Intesa che è allegata al disegno di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di Intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Il **disegno di legge di approvazione dell'Intesa** e l'**Intesa allegata** sono immediatamente **trasmessi** alle **Camere** per la **deliberazione**, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come una **legge rinforzata**, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a **maggioranza assoluta** dei rispettivi **componenti**.

Le intese devono anche indicare la loro **durata (art. 7)**, che non può comunque essere superiore a dieci anni. Alla scadenza del termine, l'Intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza. Ciascuna Intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'Intesa.

Con le stesse modalità previste per la loro conclusione, le **Intese possono essere modificate** su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti. Ciascuna Intesa potrà inoltre prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Inoltre, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, la cessazione dell'Intesa può essere sempre deliberata – sempre con legge a maggioranza assoluta delle Camere – in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i LEP.

Individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e autonomia differenziata

L'attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è stata **espressamente subordinata** alla previa **determinazione** dei relativi **Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)**, la cui definizione si configura pertanto come **passaggio necessario** affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro autonomia differenziata.

Il principio, già sancito nella Legge di Bilancio 2023 (co. 791-801-*bis* della legge n. 197 del 2022), è ribadito nel disegno di legge, che a tal fine, come modificato nel corso dell'esame al Senato (**art. 3**), contiene una **delega al Governo** ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per

l'individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla Legge di Bilancio 2023, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del **parere** da parte **delle Commissioni parlamentari** competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dall'assegnazione di queste ultime; decorso tale ultimo termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Il disegno di legge **individua le materie o ambiti di materie** in riferimento alle quali i decreti legislativi provvederanno alla **determinazione dei LEP**. Ai decreti legislativi è demandata anche la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, e della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Si fa salvo, in ogni caso, l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede che il Governo possa sostituirsi a determinate condizioni a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni. Sull'esito delle procedure di monitoraggio, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere.

Si prevede **l'aggiornamento periodico dei LEP** con Dpcm, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione della tecnologia.

Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi, si prevede che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le **disposizioni** previste dalla **Legge di Bilancio 2023**.

Principi applicabili al trasferimento delle funzioni

Si prevede che il **trasferimento** delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di **materie riferibili ai LEP (art. 4)**, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, possa avvenire soltanto successivamente alla determinazione degli stessi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard **(art. 3)**, **nei limiti delle risorse rese disponibili in Legge di Bilancio**. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Per le funzioni relative a materie o ambiti di **materie diverse** da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato **nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente**.

Le **funzioni trasferite alla Regione** possono essere da questa attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, **a Comuni, Province e Città metropolitane**, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie **(art. 6)**.

Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento si dispone l'istituzione di una **Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali**. I **criteri di determinazione di tali beni e risorse**, così come le **modalità di finanziamento** delle funzioni, dovranno essere **definiti nell'ambito dell'intesa** tra Stato e Regione disciplinata dall'articolo 2 del disegno di legge. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla **compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali (art. 5)**. Alla Commissione sono attribuiti anche compiti di monitoraggio: in particolare, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Spetta invece alla **Corte dei Conti** riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione **(art. 8)**.

Disposizioni finanziarie e finali

Sotto il profilo finanziario, è prevista una **clausola di invarianza finanziaria** con riferimento all'attuazione del disegno di legge e di ciascuna Intesa che ne derivi **(art. 9)**. Si dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sia attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio e si garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria e il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Al contempo si stabilisce che lo Stato adotti **misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale** individuando anche alcune fonti per le relative risorse, precisando che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone* del PNRR relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale **(art. 10)**.

Si prevede infine **(art. 11)** che la legge trovi applicazione nei confronti delle Regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell'autonomia differenziata e che si applichi anche alle **Regioni a statuto speciale** e alle **Province autonome** ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge.